



N. 35 Registro
Concessioni

AUTORITA' PORTUALE DI MESSINA
N. 756 del Repertorio

IL COMMISSARIO DELL'AUTORITA' PORTUALE

Codice Fiscale: 80005610839

Partita IVA Concessionario: 02370720969

- VISTA la legge 28.01.1994, n. 84;
- VISTO il D.M. del 14.05.2002 concernente la nomina del Commissario dell'Autorità portuale;
- VISTI gli articoli dal n. 36 al n. 55 compreso del Codice della Navigazione, nonché le relative norme di attuazione;
- VISTA l'istanza presentata in data 07.11.2002 dal Dott. Ing. Oreste Tasso nato a Manfredonia (FG) il 15.03.1957, nella qualità di Amministratore Delegato della TERMICA Milazzo S.r.l., con sede in Sesto San Giovanni (MI), Viale Italia 592, con la quale ha chiesto il rinnovo della concessione demaniale marittima di mq. 480 situata nel Comune di San Filippo del Mela allo scopo di mantenere una condotta per l'approvvigionamento acqua di mare della propria centrale termoelettrica, posta in Contrada Mangiavacca del Comune di Milazzo;
- VISTA la nota prot. n.4645 del 1.10.2002 dell'Autorità Portuale;
- VISTO l'atto determinativo dell'01.10.2002 dell'Autorità portuale;
- VISTA la presentazione della documentazione richiesta in data 07.11.2002;
- VISTO il D.M. 19.07.1989;
- VISTA la legge 04.12.1993 n. 494, di conversione del Decreto Legge 05.10.1993 n. 400;
- VISTA la legge 23.12.1996 n. 647, di conversione del D.L. 21.10.1996, n. 535;
- VISTA la delibera n. 56 del 31.12.1996;
- VISTA la legge 27.02.1998 n. 30, di conversione del decreto legge 30.12.1997, n. 457;
- VISTA la circolare n. 77 del 17.12.1998 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione;
- VISTA la delibera del Presidente n. 4 del 18.01.2000;
- VISTO l'art. 10 della legge n. 88 del 16 marzo 2001;
- VISTO il parere dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina espresso con foglio n. 14399 del 01.07.2002;
- VISTO il tele prot. n. dem. 3137/A.2.16 del 04.12.2001 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

CONCEDE

Alla TERMICA MILAZZO S.r.l. rappresentata dott. Ing Gian Paolo Barbieri nato a Casaleone (VR) il 07.03.1956, giusta procura speciale dell'Amministratore Delegato dott. Ing. Oreste Tasso in data 6.12.2002 al n.21358 di repertorio del notaio dr. Antonio Marsala in Sesto San Giovanni iscritto al Collegio Notarile di Milano, il rinnovo della concessione demaniale marittima sessennale di mq. 480 situata nel Comune di San Filippo del Mela allo scopo di mantenere una condotta per l'approvvigionamento acqua di mare utilizzata nella propria centrale termoelettrica, posta in Contrada Mangiavacca



nel Comune di Milazzo ; e con l'obbligo di corrispondere a questa Autorità Portuale in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione il canone a far data dal 1.07.2002 al 31.12.2002 di euro 1073,71 determinato in via provvisoria e salvo conguagli ai sensi del D.M. 30.05.1995, nelle more dell'emanazione dei decreti previsti dal 1° e 2° comma dell'art. 3 della legge 494/93 citata nelle premesse e fatta salva l'imponibilità IVA eventualmente disposta dall'Amministratore di Governo o per legge che il concessionario si impegna a versare a semplice richiesta con le modalità indicate.

La presente concessione che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di anni sei, e precisamente fino al 30.06.2008

Avendo il concessionario già pagato il canone impostogli, come da attestazione di pagamento avvenuto in data 17.10.2002.

Si rilascia la presente licenza subordinatamente alle seguenti condizioni:

La presente concessione è revocabile in tutto od in parte in qualsiasi momento a giudizio discrezionale dell'Amministrazione concedente, avuto particolare riguardo alle esigenze di destinare la zona alle operazioni portuali riservate alle Imprese di cui all'art. 16 della Legge 84/94 ed alle previsioni degli strumenti di pianificazione portuale vigenti o futuri quali il POT ed il PRP, eventualmente incompatibili con la destinazione d'uso della concessione.

La revoca non dà diritto ad indennizzo salvo il venir meno dell'obbligo del concessionario di corrispondere le rate del canone per periodi non fruiti per effetto della stessa (art. 42 Cod. Nav.).

In caso di revoca parziale, ai sensi dell'art. 44 del Codice della Navigazione, il concessionario ha la facoltà di rinunciare alla concessione dandone comunicazione all'Autorità concedente nei primi 30 giorni dal provvedimento di revoca.

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Autorità portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Autorità portuale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto od in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta.

L'Autorità portuale avrà la facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli artt. 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salvo, in tal caso, l'eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità portuale sulla semplice intimazione scritta del Legale Rappresentate, che sarà notificata all'interessato.



Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità portuale provvederà d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza imponendo il rimborso delle eventuali spese nei modi prescritti dalle vigenti disposizioni, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dalle vigenti disposizioni.

Il Concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Autorità portuale dell'esatto adempimento, degli oneri assunti verso i terzi, do ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Il Concessionario non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri né tutto, né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione medesima, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate, dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità portuale e delle altre Amministrazioni pubbliche interessate. La presente licenza viene assentita a titolo provvisorio al solo fine di regolarizzare l'occupazione del bene demaniale e la riscossione dei canoni, dovendo prima della scadenza, l'Autorità portuale provvedere alla istruttoria ed agli accertamenti di rito, in virtù delle emanate norme di esecuzione della legge 28.01.1994, n. 84.

Essa è inoltre subordinata, oltre che alle norme doganali e di Pubblica Sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

- Il canone applicato per la concessione di cui al presente titolo ha carattere di provvisorietà e potrà subire modificazioni in relazione ai nuovi criteri di valutazione che saranno stabiliti in sede locale o ministeriale. Pertanto, il Concessionario si impegna con il presente titolo a corrispondere l'eventuale maggiore importo a titolo di conguaglio;
- Nei casi di scadenza, decadenza e revoca della presente licenza, le opere abusive di non facile rimozione restano acquisite al Demanio Pubblico dello Stato senza alcun compenso, indennizzo, risarcimento o rimborso di sorta, salvo che l'Autorità concedente non deliberi la demolizione delle opere stesse e la riduzione in pristino stato dei luoghi a cura e spese del Concessionario, senza che, ad esso competa, anche in questo caso, compenso, indennizzo o risarcimento di sorta;
- In caso di costruzioni in prossimità della battigia esposte a mareggiate, l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità, né alcun onere di costruzione di opere di difesa, qualora si verificasse la distruzione totale o parziale delle opere costruite sul demanio marittimo, per effetto di mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosioni;
- In caso di concessione assentita per l'espletamento di servizi, il Concessionario, pena la decadenza dalla concessione, deve presentare, per la prescritta approvazione dell'Autorità concedente, le tariffe dei servizi espletati nell'ambito della concessione;



egli dovrà inoltre munirsi di tutte le altre autorizzazioni, permessi e licenze prescritte, dalle Autorità competenti;

- Il Concessionario s'impegna a provvedere a sua cura e spese e per tutta la durata della concessione, alla perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere, anche osservando le prescrizioni che, all'occorrenza, fossero dettate dall'Autorità concedente. In tal caso di mancata ed efficiente manutenzione, la stessa Autorità, qualora non preferisca applicare l'art. 47 del Codice della Navigazione, potrà dopo opportuna diffida, con fissazione del termine per l'esecuzione dei lavori, che saranno dettagliatamente indicati, in caso di inadempienza provvedere d'ufficio, a spese del Concessionario, all'esecuzione dei lavori suindicati;
- Il Concessionario dichiara di manlevare in maniera assoluta lo Stato e l'Autorità portuale da qualsiasi azione, molestia o condanna che potesse ad esso derivare dall'uso della presente concessione;
- La presente licenza viene firmata dal Concessionario, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi con particolare riguardo a quello concernente il canone. Infatti il canone applicato per la concessione di cui al presente titolo ha carattere di provvisorietà e potrà subire modificazioni in relazione ai nuovi criteri di determinazione dei canoni medesimi.
- Il Concessionario, con particolare riguardo a quello concernente il canone dichiara di eleggere il proprio domicilio in Viale Italia ,592 Sesto San Giovanni (MI).

Il presente documento è formato da n. 4 pagine.

Messina li 20 DIC. 2002

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'ufficiale Rogante
(Dott.ssa ~~Maurizia~~ Longo)

IL CONCESSIONARIO

Gian Paolo Bessia
nella qualità

ITESTIMONI

[Signature]

IL COMMISSARIO
(Dott. Giuseppe VENUTI)

[Signature]

Emessa il _____
in _____
Regione _____
al n. _____

20 Dicembre
23/12/02
3

